Maggio

STUDIO BATTAGLIONI

2007

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di maggio pag. 2
- Iva auto - rinviato a settembre il termine per il rimborso pag. 6
- F24 sempre ammesso per i versamenti Ici pag. 7
- Le variazioni d'ufficio degli estimi catastali pag. 9
- Ravvedimento per il mancato invio telematico delle lettere d'intento pag.14
- Studi di Settore e professionisti pag.15
- Destinazione cinque per mille: l'agevolazione richiede la conferma dell'iscrizione pag.18

Le procedure amministrative e contabili in azienda

- La rilevazione delle spese telefoniche alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria pag.20

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 maggio al 15 giugno 2007 pag.24

Agevolazioni e contributi – *Speciale Finanziaria 2007*

- *Bonus* energia pag.28

Informative e news per la clientela di studio

Chiarimenti su liquidazione e trasformazione agevolata delle società di comodo
La normativa sulle società non operative non si applica alle società interessate da procedure di liquidazione giudiziaria, mentre per le holding sarà possibile far valere positivamente in sede di interpello la decisione di destinare gli utili all'autofinanziamento. L'Agenzia precisa, inoltre, che in caso di trasformazione agevolata i beni della società trasformata possono essere considerati esclusivamente al loro valore normale; per gli immobili non è possibile far riferimento al valore catastale, come, invece, viene consentito per la procedura di scioglimento agevolato.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 04/05/2007)

Banche: illecita la comunicazione di dati dei clienti a terzi senza preventivo consenso
Senza il consenso del cliente la banca non può inviare documentazione o estratti conto a persone estranee. Il principio è stato ribadito dall'Autorità Garante che ha richiamato una banca al rispetto delle norme che disciplinano la comunicazione di dati personali a terzi. Queste regole prevedono che i dati vengano comunicati solo dopo aver acquisito il consenso della clientela, una volta che questa sia stata adeguatamente informata, oppure, senza consenso, nelle sole ipotesi stabilite dal Codice della privacy: ad esempio, per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge o per dare esecuzione ad un contratto.
(Garante per la protezione dei dati personali, *Newsletter* n.289, 03/05/2007)

Mutui: sottoscritto il protocollo Abi-associazioni consumatori
L'Associazione difesa consumatori e ambiente (Adiconsum) ha siglato un accordo con l'Abi per la definizione delle penalità in caso di estinzione anticipata del mutuo immobiliare, come previsto dal decreto Bersani-*bis* (D.L. n.7/07), entrato in vigore il 2 febbraio 2007.
(Abi-Adiconsum, Comunicato stampa, 02/05/2007)

Invio telematico dei corrispettivi a partire dagli incassi di luglio 2007
L'invio telematico dei corrispettivi all'Anagrafe tributaria da parte dei contribuenti che esercitano attività commerciali riguarderà le operazioni effettuate a partire dal prossimo primo luglio. Partirà per prima la grande distribuzione con il primo invio entro il 25 settembre, seguita dai soggetti di grande dimensione. La comunicazione dovrà contenere il codice fiscale, il numero identificativo del punto vendita e l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 30/04/2007)

Frigoriferi e congelatori: come fruire del *bonus*
L'Agenzia delle Entrate precisa le modalità per ottenere la detrazione ai fini Irpef delle spese documentate per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Possono essere considerati, ai fini della determinazione dell'importo concretamente detraibile, anche i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell'apparecchiatura dismessa, purché debitamente documentati dal percettore dei corrispettivi.
(Agenzia delle Entrate, Circolare n.24, 27/04/2007)

Approvato il modello di dichiarazione Ici per l'anno 2006
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello e le relative istruzioni per la compilazione di dichiarazione - agli effetti dell'Ici - degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2006 e di quelli per i quali si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento. Il modello è scaricabile dal sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate.
(Ministero Economia e Finanze, Decreto, 26/04/2007)

Ici con modello F24 per tutti
A partire dal 1° maggio 2007 tutti i contribuenti hanno facoltà di utilizzare il modello F24 (indipendentemente dalla adozione dello stesso da parte dei comuni in cui sono situati gli immobili) per il versamento dell'Ici, potendo utilizzare in compensazione eventuali crediti di imposta. La scadenza per il versamento dell'acconto 2007 dell'imposta comunale sugli immobili coincide con il 18 giugno 2007 (data entro la quale può essere, facoltativamente, versata l'intera imposta 2007).
(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 26/04/2007)

Istat, comunicato l'indice dei prezzi al consumo – marzo 2007
L'Istituto nazionale di statistica ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2007. L'indice è pari a 129,0. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +1,5%.
(Istat, Comunicato del 13/04/2007, G.U. n.94 del 23/04/2007)

Pagamento dei contributi previdenziali con carta di credito *on-line*
Il professionista che provveda al pagamento dei contributi previdenziali con carta di credito *on-line*, può operare una corretta deduzione di tale onere nel medesimo anno di imposta in cui è stata utilizzata la carta di credito (es. 15 dicembre), a prescindere dal momento in cui verrà addebitato sul conto corrente del professionista l'importo versato (es. il 15 gennaio dell'anno successivo).
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.77, 23/04/2007)

Nuove metodologie di controllo per imprese e professionisti
Novità in arrivo per il contrasto all'evasione in alcuni settori di attività. L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le metodologie di controllo relative a noleggio barche da diporto, gestione approdi turistici, lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri, agriturismo, agenzie di mediazione immobiliare e studi di radiologia e radioterapia. In particolare, tra le modifiche più significative, si sottolinea quella relativa al paragrafo indagini bancarie, ora denominato "Indagini finanziarie", a seguito delle novità introdotte dalla Finanziaria 2005, dal D.L. n.223/06 e dalla C.M. n.32 del 19/10/06.
(Agenzia delle Entrate, Circolare n.22, 19/04/2007)

Indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto e co.co.co.
I lavoratori a progetto e categorie assimilate, a decorrere dal 1° gennaio 2007, possono fruire di una speciale indennità giornaliera di malattia. L'Inps ha chiarito l'ambito di applicazione della nuova disposizione, la certificazione della malattia, le esclusioni, il requisito contributivo e reddituale, i controlli, la misura e la durata della prestazione, le modalità di presentazione della domanda, le istruzioni procedurali e contabili.
(Inps, Circolare n.76, 16/04/2007)

730: possibile pagare l'Ici con il credito Irpef
L'Agenzia, con un breve vademecum sul 730 per i contribuenti, ricorda che chi si rivolge ai Caf o ai professionisti ha tempo fino al 31 maggio 2007. Tra le novità di quest'anno la possibilità di utilizzare il credito Irpef per pagare l'Ici, quella di indicare un domicilio diverso da quello della residenza per le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria e il debutto dell'acconto Irpef per le addizionali comunali.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 14/04/2007)

Imponibili Iva le prestazioni rese dai massofisioterapisti
Poiché i massofisioterapisti in possesso di un titolo conseguito in base ad un corso di formazione biennale non sono riconducibili ai profili professionali sanitari delineati dal competente Ministero della Salute (né in via diretta, né per il tramite del riconoscimento di equipollenza), alle prestazioni da essi rese non può essere applicato il regime di esenzione Iva.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.70, 13/04/2007)

Catasto terreni: nuove rendite catastali
L'Agenzia del Territorio ha reso noto l'elenco dei Comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati del catasto terreni, effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2006 dai soggetti interessati all'Agea, per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli. Gli elenchi delle particelle interessate indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario, nonché l'eventuale simbolo di deduzione sono consultabili presso ciascun Comune interessato, presso i competenti uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito *internet* della stessa Agenzia. I nuovi redditi attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006 e, pertanto, dovranno essere dichiarati nelle prossime dichiarazioni dei redditi.
(Agenzia del Territorio, Comunicato del 02/04/2007, G.U. n.77 del 02/04/2007 - S.O. n.93)

Aggiornate le guide fiscali con le novità della Finanziaria 2007
Sono disponibili sul sito *web* le guide aggiornate con le novità della Finanziaria 2007 inerenti la compravendita della casa, le agevolazioni Irpef per ristrutturazioni edilizie e le agevolazioni per i disabili.
(Agenzia delle Entrate, Le guide dell'Agenzia 2007, sito *web*)

Agevolazioni fiscali a favore dell'attività sportiva dilettantistica
E' disponibile sul sito *web* la guida n.1 delle Entrate che fornisce utili indicazioni sui vantaggi fiscali per gli operatori del settore sportivo dilettantistico e per tutti i contribuenti che effettuano spese per l'iscrizione e l'abbonamento dei figli ad associazioni sportive e/o le sostengono attraverso erogazioni liberali.
(Agenzia delle Entrate, Guida n.1/2007, sito *web*)

Nuove regole per il trasporto di persone e merci su strada
Sono entrate in vigore l'11 aprile 2007 le disposizioni che disciplinano i periodi di guida, di interruzione e di riposo per gli autisti addetti al trasporto di persone e merci su strada. Il periodo massimo di guida passa da 9 ore giornaliere a 56 settimanali. Dopo 4 ore e mezza di guida, il conducente deve osservare un'interruzione di 45 minuti. Infine, le imprese prive del tachigrafo digitale devono dotarsi di un registro di servizio dal quale risulti, tra l'altro, l'orario di guida, delle interruzioni e della disponibilità dei conducenti.
(Regolamento Ce n.561, 15/03/2006, Guce L102, 11/04/2007)

Antiriciclaggio a regime dal 22 aprile 2007

Si ricorda che, ai sensi dell'art.13, co.3, del D.M. n.141/06, in materia di adempimenti antiriciclaggio dei professionisti: "*nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento (22/04/06) e ancora in essere dopo dodici mesi da tale data, il libero professionista provvederà entro quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione*". Ne consegue che, per gli incarichi conferiti dal cliente prima del 22 aprile 2006, è necessario procedere all'identificazione del cliente soltanto se il rapporto è ancora in essere alla data del 22 aprile 2007. In tal caso, l'identificazione del cliente e la registrazione nell'archivio unico, deve essere eseguita entro tale data.

(Decreto ministeriale n.141 del 03/02/2006, G.U. n.82 del 07/04/2006 - -S.O. n.86)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IVA AUTO - RINVIATO A SETTEMBRE IL TERMINE PER IL RIMBORSO

Rinvio scadenza per presentazione istanza di rimborso

Con D.P.C.M. del 5 aprile 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.85 del 12 aprile 2007) è stato differito al **20 settembre 2007** (rispetto al precedente del 16/04/2007) il termine per l'invio tematico dell'istanza di rimborso dell'Iva assolta sull'acquisto e sulle spese di impiego degli automezzi, relativa al periodo dal 01/01/2003 al 13/09/2006, al fine di tener conto delle difficoltà emergenti dalle laboriose procedure di reperimento dei dati, di analisi e di effettuazione dei calcoli.

Nel contempo, è stata anche annunciata (pur se il provvedimento non ne dà conto) l'introduzione di una **procedura semplificata per la determinazione dell'impatto del rimborso sul comparto delle imposte dirette**; in sostanza, anziché procedere alla riliquidazione delle dichiarazioni, si dovrebbe utilizzare una procedura forfetaria per ridurre l'importo a rimborso a titolo di maggiori imposte dirette dovute (in attesa di conoscere la misura dell'impatto fiscale, vi è da notare che si potrebbero determinare delle situazioni di vantaggio o di svantaggio rispetto ai conteggi puntuali).

Con l'occasione, diamo anche conto che si prospetta, a livello comunitario, l'accoglimento delle istanze del Governo italiano per fissare nella misura del 40% la percentuale di detrazione (a regime) dell'Iva relativa agli acquisti di beni e servizi relativi ai mezzi di trasporto a motore; tale misura acquisirà efficacia dal momento di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (prevista per la metà del mese di maggio).

Conosciuto anche tale elemento, l'esecutivo disporrà di tutti gli strumenti per:

- fissare la misura forfetaria dell'impatto delle imposte dirette sul rimborso Iva pregresso;
- prevedere la fissazione di un tetto percentuale di rilevanza per la quantificazione del *fringe benefit* da applicare in caso di assegnazione dell'auto in uso promiscuo al dipendente (a valere sull'anno 2007);
- ritoccare, eventualmente, la misura della rilevanza del costo delle auto ai fini della determinazione del reddito, ad oggi azzerato per effetto del D.L. n.262/06 (anche in tal caso le misure dovrebbero rendersi applicabili dal periodo 2007).

Lo studio provvederà a fornire gli ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione della materia e rimane a disposizione per fornire i necessari chiarimenti per i comportamenti da tenere nel periodo transitorio.

Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: F24 SEMPRE AMMESSO PER I VERSAMENTI ICI

In data 26 aprile 2007 il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha diramato l'atteso provvedimento che rende effettiva la disposizione prevista dal co.55 dell'art.37 del D.L. n.223/06: a partire **dal 1° maggio 2007** tutti contribuenti hanno la possibilità di effettuare i versamenti Ici attraverso il modello di pagamento F24, strumento già da tempo utilizzato per il versamento degli altri tributi e contributi.
Tale possibilità era in passato prevista solo con riferimento ai versamenti effettuati a favore dei Comuni che avevano stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate: oggi questa opportunità può essere utilizzata per i versamenti a favore di tutti i Comuni. Tale forma di pagamento non è comunque l'unica possibile, in quanto sarà ancora possibile anche per il futuro provvedere al versamento a favore del concessionario per la riscossione (utilizzando il tradizionale bollettino Ici) ovvero, se il Comune ha optato per la riscossione diretta, il versamento sul conto corrente intestato alla tesoreria comunale (per le forme aggiuntive di versamento occorre verificare il regolamento Ici adottato).

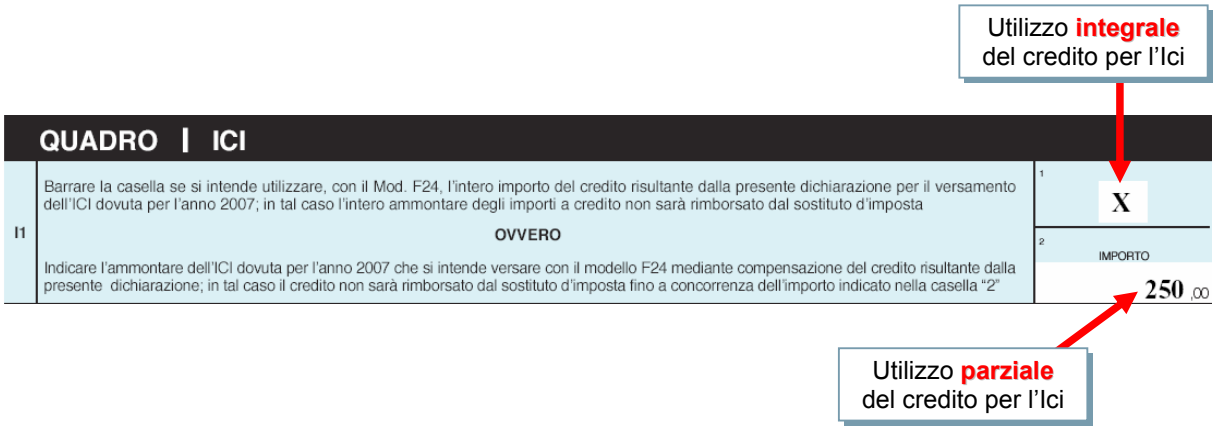
Codici tributo
Il versamento deve essere effettuato utilizzando i codici tributo istituti dalla R.M. n.201/02:
- **3901** per l'abitazione principale
- **3902** per i terreni agricoli
- **3903** per le aree fabbricabili
- **3904** per gli altri fabbricati

Il codice tributo **3905** per l'utilizzo del credito Ici è stato soppresso con la recente R.M. n.76/07.

Compensazione
Il modello F24 è particolarmente interessante nel caso in cui il contribuente abbia a disposizione crediti tributari o contributivi: tali crediti possono, infatti, essere utilizzati in **compensazione** degli importi dovuti al Comune a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili. Ovviamente tale forma di pagamento può essere utilizzata anche da coloro che devono versare l'imposta senza utilizzare in compensazione alcun credito.

ICI e 730
Il versamento dell'Imposta Comunale sugli immobili può essere effettuato utilizzando in compensazione anche i crediti derivanti dalla liquidazione del modello 730: in questo caso, in sede di compilazione del modello dichiarativo, occorrerà indicare la volontà di non farsi rimborsare il credito dal sostituto d'imposta (barrando la casella 1 del quadro I) oppure di farsi rimborsare solo parte di detto credito (indicando l'importo che si desidera trattenere per il versamento dell'Ici nella casella 2 del quadro I).

Per i clienti che intendono compilare autonomamente il modello, si riporta di seguito un esempio di compilazione del nuovo quadro I:



Ciò posto, si ricorda di prestare particolare attenzione ad utilizzare i crediti derivanti dal modello 730. Infatti, l'effettivo credito da fruire in compensazione (così come i codici tributo da utilizzare) deve essere verificato sul prospetto di liquidazione dell'imposta – 730/3 – che il soggetto che presta assistenza fiscale (ossia colui al quale è stata consegnata la dichiarazione) consegnerà entro il 30 giugno (quindi potrebbe verificarsi il caso che detto prospetto possa essere ricevuto solo dopo il termine per il versamento dell'acconto, 16 giugno 2007).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE VARIAZIONI D'UFFICIO DEGLI ESTIMI CATASTALI

L'Agenzia del Territorio ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007, n.77 - S.O. n.93, un comunicato contenente l'elenco dei 7 mila Comuni, per i quali sono state aggiornate d'ufficio le colture in atto, in base alle disposizioni contenute nella Finanziaria di quest'anno, grazie all'interscambio dei dati avvenuti con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), sulla base delle domande presentate dagli agricoltori in ambito di Politica agricola comune (Pac), nel corso del 2006.

I nuovi redditi attribuiti d'ufficio ai terreni agricoli, come indicato nel comunicato dell'Agenzia del Territorio, sono visibili e scaricabili dal sito all'indirizzo www.agenziaterritorio.gov.it e producono **effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2006**, **quindi incideranno sulla compilazione della prossima dichiarazione dei redditi**.

Detta pubblicità - in deroga al co.1 dell'art.74, L. n.342/00 che dispone che gli *"atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali dei terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita"* - vale come notifica al contribuente, agli effetti della decorrenza dei termini per la proposizione dell'eventuale ricorso giurisdizionale contro eventuali anomalie o disallineamenti, connessi alle variazioni colturali effettuate e rispetto alle colture effettivamente praticate.

Infatti, il contribuente che ha presentato richieste di contributi agricoli, dovrà verificare gli estimi dei propri terreni (alternativamente sul sito internet dell'Agenzia del Territorio ovvero presso ciascun Comune interessato). In tal modo potrà prendere atto delle variazioni effettuate dall'ufficio, verificarne il risultato e conoscere le modalità di sviluppo delle rettifiche, al fine di poter proporre il ricorso. Si sottolinea che in questa particolare procedura, **il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso,** decorre dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal **2 aprile 2007**.

La seconda deroga concerne la decorrenza delle variazioni che, se in aumento, in via generale, vanno denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il mutamento colturale, con effetto dal medesimo anno della dichiarazione effettuata.

In questo caso, come si è anticipato sopra, al contrario ed in deroga anche alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, tali variazioni, ai fini delle imposte dirette, hanno efficacia "fiscale" retroattiva, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, pur non rendendosi applicabili le sanzioni di cui all'art.3, D.Lgs. n.471/97 (omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari).

Per quanto riguarda l'Ici, vi sono invece margini di incertezza: visto il tenore della norma parrebbe di poter affermare che anche per l'imposta comunale l'efficacia sia già dal 2006, con l'evidente problema che tale imposta è già stata determinata e versata nel corso del 2006 sui valori catastali vigenti nello stesso anno, per cui occorrerebbe utilizzare il ravvedimento operoso per sanare la situazione 2006 con l'applicazione di sanzioni ridotte (6% dell'imposta non versata). Sulla questione si attendono quanto prima opportuni chiarimenti ufficiali.

La verifica dei dati

Come indicato dall'Agenzia del Territorio, le variazioni catastali effettuate con l'elaborazione automatica hanno permesso la trasformazione di circa 700 specie colturali riconosciute dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) nelle 100 qualità colturali gestite dall'Agenzia del Territorio nel catasto terreni, comportando numerosi errori in relazione al fatto che, in presenza di coltura dichiarata dall'agricoltore, assente tra le qualità del Comune di riferimento, la procedura ha attribuito una qualità colturale di reddito equivalente (per esempio, lo stesso proposto dal Territorio: un frutteto potrebbe essere stato qualificato come orto irriguo perché nel Comune non è presente la qualità specifica), con il conseguente innalzamento della tariffa d'estimo, necessaria per la determinazione dei redditi dominicale ed agrario.

Il contribuente (proprietario e/o affittuario del terreno) deve, pertanto, procedere alla **verifica di ogni particella di ogni Comune**, al fine di verificare se l'aggiornamento automatico ha apportato modifiche, consultando i dati direttamente sul sito dell'Agenzia del Territorio o recandosi presso gli uffici provinciali e richiedendo nuove visure catastali aggiornate ad una data successiva allo scorso 2 aprile 2007.

Cosa fare

Infine, se dalla verifica risulta che la qualità colturale attribuita d'ufficio non è corrispondente e/o incongruente con quella effettivamente praticata ed attesa dagli agricoltori interessati, lo stesso contribuente o il professionista o associazione incaricata potrà utilizzare un servizio *on-line* a disposizione sul sito dell'Agenzia del Territorio, che consente di verificare la qualità di coltura attribuita alla singola particella sottoposta alla procedura di aggiornamento automatico e di effettuare un ricalcolo dei redditi, sulla base della qualità colturale ritenuta corretta dall'agricoltore.

Ecco, pertanto, le tre situazioni che si possono presentare al contribuente in sede di verifica:

- **situazione aggiornata correttamente**: in tal caso la situazione non può che essere accettata senza riserve dal contribuente che utilizzerà le nuove rendite attribuite per la determinazione dei redditi del 2006, indicando le stesse nelle proprie dichiarazioni;
- **presenza di errori macroscopici**: il contribuente può presentare subito l'istanza di autotutela utilizzando il modello inserito in calce e scaricabile anche dal sito dell'Agenzia del Territorio, tenendo ben presente che in caso di inerzia o diniego da parte dell'ente alla rettifica, i termini per la proposizione del ricorso non si sospendono e che pertanto il 1° giugno prossimo resta il termine oltre il quale non si può più presentare l'eventuale ricorso;
- **modifiche non condivisibili**: il contribuente in presenza di un aggiornamento non condiviso per le colture non esercitate, per le tariffe applicate che non trovano giustificazione in relazione alla situazione di fatto o per mero contrasto delle variazioni con le leggi vigenti anche in tema di catasto può presentare da subito il ricorso in sede giurisdizionale, senza presentare preventivamente l'istanza di autotutela, entro il termine del prossimo 1° giugno.

La correzione

Il comunicato citato dell'11 aprile 2007, a disposizione sul sito dell'Agenzia del Territorio, ha avvisato che, nello spirito di una fattiva collaborazione con le organizzazioni di categoria e dietro specifico sollecito da parte delle stesse, l'Agenzia avrebbe messo a disposizione sul proprio sito *web* la procedura informatica con la quale potranno essere determinati i redditi dominicali ed agrari in maniera automatica, sulla base delle risultanze catastali dichiarate, ai fini della determinazione dei redditi per l'anno 2006, coerente con la specie di coltura effettivamente praticata nello stesso anno.

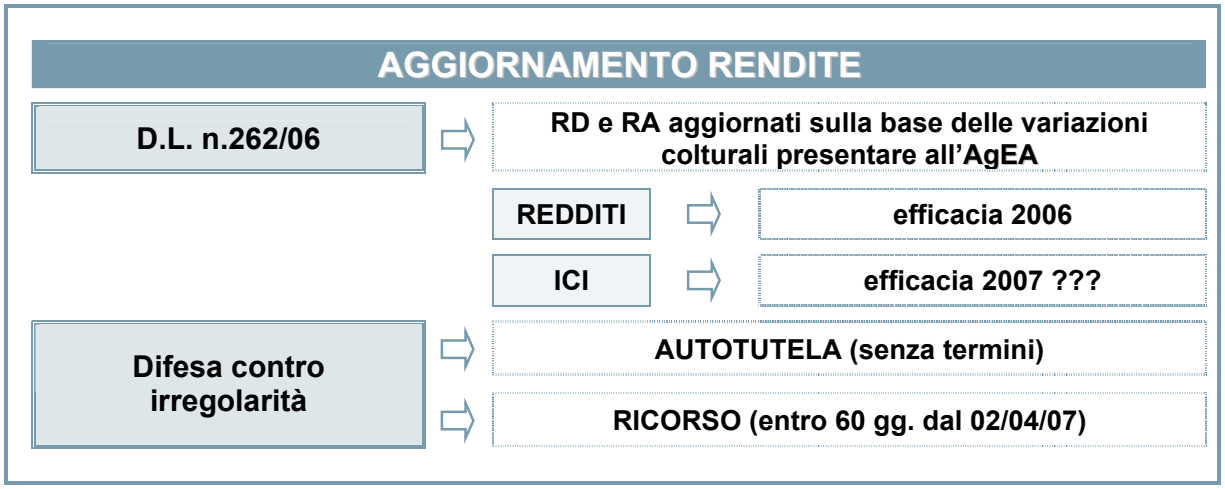
Da alcuni giorni è presente sul sito una procedura che permette, come indicato in precedenza, di consultare le variazioni colturali effettuate procedendo, nel caso di coltura effettivamente praticata sul terreno differente da quella aggiornata, di ricalcolare i redditi sulla base della qualità colturale ritenuta corretta, con la possibilità di utilizzare gli stessi redditi ricalcolati, ai fini degli adempimenti

fiscali necessari alla corretta compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2006 (modelli 730 e Unico 2007).
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) si è impegnata, inoltre, a mettere a disposizione dei Centri di assistenza agricola (Caa) tutte le informazioni necessarie e relative alle variazioni catastali, effettuate in relazione alle domande presentate nel 2006 in ambito di politica agricola comune (Pac), unitamente alle colture in atto, in data anteriore alla variazione, notificata con il citato comunicato dello scorso 2 aprile.

L'autotutela
Il contribuente può utilizzare, almeno in prima battuta ed al fine di contenere i costi, lo strumento deflativo dell'autotutela e, solo in caso di inerzia, di risposta ritenuta non soddisfacente o di intempestività della risposta (si ricorda che l'istituto non sospende i termini per la proposizione del ricorso), l'agricoltore potrà presentare il ricorso in sede giurisdizionale.
Pertanto, in relazione ai tempi eccessivamente ristretti, è opportuno seguire le indicazioni della stessa Agenzia del Territorio che, in caso di anomalie o errori presenti nelle visure del catasto prodotte dopo lo scorso 2 aprile, rende consigliabile la presentazione dell'istanza di autotutela, nelle modalità individuate dalla circolare n.11 del 2005. Il **fac-simile di istanza** è a disposizione sul sito www.agenziaterritorio.gov.it ed è riportata comunque in calce.
L'istanza dovrà essere trasmessa telematicamente, attraverso i canali che la stessa Agenzia del Territorio si è impegnata a predisporre in tempi stretti. Essa **non sospende assolutamente i termini per la proposizione degli eventuali ricorsi** che rimangono fermi nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato (entro il prossimo 1° giugno) e richiede l'indicazione di alcuni dati tra i quali, naturalmente, quelli del proprietario o di almeno uno dei titolari di diritti reali sul terreno, la qualità catastale attribuita alla particella, l'indicazione del comune e dei dati catastali (sezione, foglio, particella e porzione) oltre che l'indicazione della presenza o meno della risorsa irrigua e se il vegetale è stato inserito, nel corso del 2006, in un contesto di rotazione agraria di colture ortive e seminative.
Pertanto, in questo caso, l'Agenzia del Territorio ha un potere discrezionale di annullare l'atto, in presenza di vizi di legittimità o di illegittimità dello stesso, esercitando eventualmente il potere di revoca, quando ritenga che le variazioni effettuate incidano sull'interesse pubblico, ma la stessa istanza non determina la sospensione del termine per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
In relazione a ciò, è più che opportuno avvalersi di questo istituto in presenza di riscontrati errori o anomalie visto che, peraltro, ha costi ridotti (si presenta in carta libera) e può essere predisposta direttamente dal contribuente, ma è importante tenere conto dei 60 giorni per l'eventuale proposizione del ricorso, in mancanza della rettifica richiesta, di diniego o di inerzia da parte dell'Agenzia del Territorio, al fine di non vedere spirare i termini e di rendere il provvedimento definitivo, con relativo impatto sulle dichiarazioni dei redditi 2006.

Il ricorso
Pur nutrendo numerose perplessità sulla carenza di "motivazione" dell'atto imperativo inerente le variazioni colturali e sempre che il contribuente ritenga illegittima la modifica, lo stesso contribuente potrà presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato, ovvero inderogabilmente entro il prossimo 1° giugno, un ricorso da depositare presso la Commissione Provinciale territorialmente competente.
Nel caso in cui il contribuente decida di presentare il ricorso contro la nuova rendita attribuita d'ufficio, a parte la richiesta di sospensione del pagamento opportuna, ma difficilmente ottenibile, si renderà opportuno indicare nelle dichiarazioni Modello 730/2007 e Unico 2007, relativi ai redditi 2006, i valori catastali aggiornati d'ufficio, richiedendo contestualmente il rimborso dell'eccedenza, rispetto ai valori ritenuti corretti da parte del contribuente ricorrente.

È utile precisare che, per quanto riguarda il soggetto legittimato alla presentazione del ricorso, lo stesso si deve identificare prioritariamente nel proprietario del fondo rustico o il titolare dei diritti reali, con la conseguenza che gli effetti prodotti dalla decisione producono effetti sia sul valore relativo al reddito dominicale, che viene dichiarato dal proprietario del terreno, che sul reddito agrario che, invece, viene attribuito e dichiarato all'affittuario, esercente le attività agricole, di cui all'art.2135 c.c..



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Modello in carta libera

All'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di ……

OGGETTO: Segnalazione all'ufficio di incoerenze riscontrate nei dati riguardanti la qualità di coltura di particella di terreno iscritta negli atti del catasto ai sensi di quanto previsto dal decreto legge n.262/2006 sulla base della dichiarazione, per l'anno 2006, resa ad Agea o altri organismi pagatori per i contributi agricoli.

Il sottoscritto ……..……, cod. fisc. | | | | | | | | | | | | | | | | |
residente in ……..…….via…….. civ. n. ... quale……..[1]
delle seguenti particelle, inserite nell'elenco pubblicato ai sensi della norma in oggetto, chiede la verifica in autotutela di tale accertamento e a tale fine fa presente che

la qualità catastale ……[2]: attribuiti alla particella/porzione sita nel comune di ……..…… ed identificata con:
Sez…….. fg. …… part…….. porz……
Sez…….. fg. …… part…….. porz……
Sez…….. fg. …… part…….. porz……
Sez…….. fg. …… part…….. porz……
Sez…….. fg. …… part…….. porz……
sono inesatti in quanto nell'anno 2006 la specie vegetale coltivata sul terreno era ……..……[3] e pertanto assimilabile alla qualità catastale…..……..[4]
perché[5]:

- ❑ non presente risorsa irrigua[6];
- ❑ la specie vegetale presente sul terreno nell'anno 2006 è inserita in un contesto di rotazione agraria di colture ortive / seminative[7];
- ❑ ovvero[8]……
 ……

……lì…… Firma ……

[1] Riportare il diritto posseduto sulla particella: proprietario, comproprietario, livellario,……- E' sufficiente che l'istanza sia presentata da uno solo dei titolari di diritti reali sul terreno.
[2] I dati compresi nel riquadro vanno compilati per ogni particella/porzione caratterizzata da medesima qualità di coltura per la quale si richiede la modifica. In caso di insufficienza di righi possono esserne inseriti altri. In caso di particelle caratterizzate da diverse qualità di coltura va riprodotta tutta l'area inclusa nel riquadro per ogni qualità di coltura.
[3] Indicare la specie vegetale dichiarata ai fini domanda PAC.
[4] Indicare la qualità di coltura catastale corrispondente.
[5] Barrare la casella che si utilizza.
[6] Si ricorda che secondo la normativa catastale un terreno è considerato irriguo sia che nell'avvicendamento ricorrano coltivazioni richiedenti l'irrigazione sia che a talune specie vegetali l'irrigazione non sia indispensabile.
[7] Si ricorda che secondo la normativa catastale un terreno è considerato irriguo sia che nell'avvicendamento ricorrano coltivazioni richiedenti l'irrigazione sia che a talune specie vegetali l'irrigazione non sia indispensabile.
[8] Utilizzare questo spazio per indicare altre informazioni ritenute utili.

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RAVVEDIMENTO PER IL MANCATO INVIO TELEMATICO DELLE LETTERE D'INTENTO

La Legge Finanziaria 311/2004, ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, l'obbligo per tutti i soggetti che cedono beni o prestano servizi nei confronti degli esportatori abituali senza l'applicazione dell'Iva, della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute. Tali contribuenti che ricevono lettere d'intento devono provvedere all'invio telematico, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricezione.
Nel caso in cui prima della scadenza del termine di presentazione della comunicazione si riscontra la necessità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, può esserne inviata una nuova, completa in tutte le sue parti, barrando la casella "correttiva nei termini".
Dopo la scadenza del termine previsto s'incorerrà, in caso di errore o incompletezza, nelle sanzioni previste dai commi 383 e 384 della L. n.311/04 a carico del fornitore. In particolare la misura della sanzione varia in relazione alle seguenti situazioni:

- omessa, incompleta e inesatta comunicazione delle dichiarazioni d'intento in assenza di operazioni senza addebito d'imposta, è prevista una sanzione che va da Euro 258 a Euro 2.065;
- omessa, incompleta e inesatta comunicazione della dichiarazione d'intento in presenza di operazioni senza addebito d'imposta, si applica la sanzione che va dal cento al duecento per cento dell'imposta non applicata.

Qualora il contribuente si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso, con le modalità chiarite dalla C.M. n.41/E/05, la regolarizzazione potrà essere effettuata attraverso il versamento di una sanzione ridotta.
Tale possibilità è concessa se la violazione non è ancora stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza. Il fornitore/prestatore che ha ricevuto la lettera d'intento può accedere all'istituto del ravvedimento:

- inviando per la prima volta la comunicazione, se in precedenza l'invio era stato omesso;
- inviando la comunicazione corretta, se il precedente invio era errato.

La regolarizzazione si completa con il versamento di una somma pari alla ***sanzione ridotta ad un quinto del minimo***. Tale possibilità è offerta entro il termine di un anno dalla data in cui è avvenuta l'omissione ovvero l'errore.

In particolare, si raccomanda la gentile clientela di ***verificare accuratamente tra le lettere d'intento che fossero state ricevute quelle per le quali non è stata data notizia allo Studio***; di queste occorre dare tempestiva informazione proprio al fine di procedere alla regolarizzazione utilizzando lo strumento del ***ravvedimento operoso***.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: STUDI DI SETTORE E PROFESSIONISTI

In Unico 2007, molti professionisti dovranno, per la prima volta, fare effettivamente i conti con gli Studi di Settore. Per molti, infatti, finisce la fase di applicazione provvisoria di Ge.Ri.Co., caratterizzata, come noto, dalla *sperimentalità* e dal *monitoraggio*.

In sintesi cosa significa sperimentalità e monitoraggio

Ricordiamo che sia gli Studi di Settore "sperimentali" che quelli "monitorati" si caratterizzano per ben determinate peculiarità:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate, unicamente, per la selezione dei soggetti da sottoporre ad accertamento analitico;
- i risultati derivanti dall'applicazione Ge.Ri.Co. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento;
- nei confronti dei contribuenti non congrui, i compensi derivanti dall'applicazione dello Studio di Settore approvato al termine della fase sperimentale possono essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

La fase "sperimentale" è iniziata nel 2000 ed in molti casi è terminata nel 2003.
Dal 2004, infatti, le revisioni degli Studi di Settore hanno portato al varo di strumenti più evoluti, ma caratterizzati comunque da un'applicazione provvisoria: il "monitoraggio".
Con il decreto ministeriale 5 aprile 2006, l'applicazione monitorata degli Studi di Settore alle attività professionali è stata ulteriormente prorogata di un anno ed estesa agli Studi di Settore dei professionisti revisionati per la stessa annualità.
In Unico 2007, quindi, troveranno ancora applicazione, ai lavoratori autonomi, diversi studi sperimentali (3) e monitorati (10). Per un esame dettagliato si rimanda alla tabella che segue.

STUDI DI SETTORE APPLICABILI AI PROFESSIONISTI PER IL 2006		
MONITORATI	**SPERIMENTALI**	**DEFINITIVI**
TK02U Studi di ingegneria	SK26U Guide turistiche	SK29U Geologi
TK06U Serv. Contabili revisori, periti, consulenti e altri sogg.	SK27U Servizi connessi informatica	SK30U Altre attività tecniche
TK17U Periti industriali	SK28U Creaz. e interpr. spettacolo	TK01U Studi notarili
TK23U Servizi ingegneria integr.		TK08U Att. Tecniche dei disegnatori
TK24U Agrotetecnici e periti agrari		TK10U Studi medici
TK25U Agronomi		TK16U Amm. di condomini
UK03U Geometri		TK19U Att. prof. paramediche
UK04U Studi legali		TK20U Psicologi
UK05U Dott.commercialisti, ragionieri		TK22 Veterinari
UK18U Studi di architettura		TK56U Lab. Analisi cliniche
		UK21U Studi odontoiatrici

Per il 2006 arrivano gli studi definitivi

Nel corso degli anni l'Agenzia delle Entrate ha perfezionato un nuovo modello di stima dei compensi per molti Studi di Settore dei professionisti, finalizzato ad individuare, anno per anno, la congruità dei compensi in base a stime di pratiche "a repertorio" e neutralizzando gli effetti del "criterio di cassa".

E' stato così superato il principale problema che si verificava applicando le precedenti versioni degli Studi di Settore, conseguente al fatto che, la ricostruzione presuntiva dei compensi, era basata principalmente all'entità delle spese sostenute. Non sempre al sostenimento del costo, infatti, corrisponde una proporzionale redditività.

Ora, la congruità dei compensi è calcolata in base al numero ed alla tipologia degli incarichi svolti, ponderati sulla base del valore medio dichiarato, con l'individuazione di valori minimi della tariffa applicabile su base provinciale.

Di qui il via libera per 11 Studi di Settore che passano, quindi, dal regime provvisorio a quello definitivo.

Gli effetti delle novità

Gli Studi di Settore dei professionisti che troveranno applicazione definitiva nella prossima dichiarazione dei redditi potranno essere utilizzati, quindi, per supportare un eventuale avviso di accertamento fiscale.

Esempio

Si pensi ad un dentista.
Il dentista applica lo studio di settore UK21U.
Lo studio di settore in questione nel 2006 è diventato definitivo.
Il dentista nel 2006 ipotizziamo che abbia dichiarato, da scritture contabili, compensi professionali per 350.000€ e un reddito tassato di 120.000€.
Si procede all'elaborazione dello Studio di Settore immettendo tutte le informazioni richieste dal sistema.
Dal calcolo risulta che i compensi congrui puntuali attribuibili allo stesso dentista sono 410.000€ (in pratica 60.000 in più rispetto alle risultanze effettive).
Il dentista potrà scegliere se adeguare o non adeguare in dichiarazione i propri dati, ai nuovi compensi stimati dallo Studio di Settore.
Se lo fa dovrà versare le imposte sul maggior reddito pari a 60.000€.
Se non lo fa, rischia concretamente un accertamento fiscale.
Fino alla scorsa dichiarazione (Unico 2006 – anno 2005), invece, anche se lo stesso studio di settore proponeva un valore stimato di congruità, alla luce del fatto che lo studio era in applicazione "monitorata", lo scostamento non comportava particolari rischi connessi a diretti accertamenti fiscali. "E il dentista poteva dormire (abbastanza) tranquillo".

Segnaliamo che gli Studi di Settore diventati definitivi per i professionisti in Unico 2007, potranno inoltre essere utilizzati, salvo alcune limitazioni connesse alla naturale congruità o all'eventuale adeguamento spontaneo alle risultanze degli studi sperimentali o monitorati, anche per accertare le annualità pregresse in cui trovavano applicazione gli studi provvisori (sperimentali o monitorati).

In pratica, nel nostro esempio, il dentista, almeno potenzialmente, rischia il ricalcolo anche per le annualità precedenti con gli stessi rischi di accertamento.

Da ultimo segnaliamo che sul calcolo dei compensi presunti ritenuti "congrui" incidono da quest'anno anche alcuni indicatori che sono stati individuati da un apposito provvedimento normativo. Questi indicatori sono:

- rapporto ammortamenti su valore storico dei beni strumentali; tale indicatore assume rilevanza soltanto per alcuni studi di settore (quelli che utilizzano la variabile "beni strumentali"; nella funzione di regressione: TK10U; TK19U e TK56U);
- resa oraria professionista, indicatore questo valevole per tutti gli studi di settore del comparto professionale, calcolata come rapporto tra compensi netti del professionista e numero di ore lavorate dallo stesso;
- resa oraria per addetto quale rapporto tra compensi netti e numero di ore lavorate dagli addetti.

In presenza di uno scostamento (in difetto) tra i valori minimi previsti e quelli attribuiti al contribuente dal sistema, Ge.Ri.Co. determinerà i maggiori compensi che andranno aggiunti al valore minimo o puntuale *standard* alzando così la soglia da raggiungere per essere al riparo da possibili riprese fiscali.

Vista la delicatezza delle novità e l'importanza delle possibili implicazioni pratiche, non appena disponibile il *software* per procedere ai calcoli e calcolare quindi i compensi stimati dal fisco, provvederemo a fissare un appuntamento personalizzato per esaminare la Sua situazione e per decidere il da farsi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE: L'AGEVOLAZIONE RICHIEDE LA CONFERMA DELL'ISCRIZIONE

La scelta del 5 per mille: i contribuenti

Con i prossimi modelli dichiarativi (730 e UNICO) si ripropone la scelta del 5 per mille. Pertanto, tra la documentazione che i contribuenti devono comunicare allo Studio per la redazione delle prossime dichiarazioni dei redditi vi sono anche i dati relativi a quei soggetti operanti nel mondo del *no profit* per i quali si intende destinare una quota del 5 per mille della propria Irpef.

Con riferimento alle tipologie di soggetti che possono ricevere il 5 per mille si riscontra una novità rispetto allo scorso anno: non è più prevista, infatti, la possibilità di destinare il 5 per mille ad alcune attività sociali svolte dal Comune di residenza. Restano possibili destinatari del 5 per mille tutti gli antri soggetti, e in particolare:

- **Organizzazioni lucrative di utilità sociale (le ONLUS)** iscritte nei relativi registri regionali;
- **Associazioni di promozione sociale (APS)**, iscritte nei registri previsti dalla L. n.383/00;
- **Associazioni e fondazioni riconosciute**, che operano nei settori delle Onlus;
- **Università e soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica**;
- **Soggetti che svolgono attività di ricerca sanitaria**.

E' opportuno ricordare che la destinazione del 5 per mille non si pone come alternativa allo "storico" 8 per mille da destinare alle varie confessioni religione o allo Stato (in larga misura alla Chiesa Cattolica) e, pertanto, il contribuente può operare entrambe le scelte. Con il 5 e con l'8 per mille, inoltre, va chiarito che il contribuente non subisce alcuna penalizzazione in termini finanziari (come accade nei casi di donazioni/erogazioni liberali in denaro) ma decide in che modo lo Stato destina parte della "sua" Irpef ad attività ritenute meritevoli sotto il profilo sociale.

La scelta del 5 per mille – rispetto a quella dell'8 per mille (per la quale è sufficiente una firma nella relativa casella) – è più complicata in quanto si prevede che il contribuente inserisca il **codice fiscale dell'ente beneficiario**. Tale dato, unitamente alla firma, dovrà essere obbligatoriamente comunicato dal contribuente per essere indicato dal proprio datore di lavoro nel modello CUD o dal CAF o dal professionista nei modelli 730/2007 e Unico 2007 Perone Fisiche.

L'elenco definitivo che contiene i codici fiscali di tutti gli enti che possono essere destinatari del 5 per mille è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

La scelta del 5 per mille: gli enti beneficiari

Dal punto di vista degli enti che intendono beneficiare di tale 5 per mille un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato lo scorso 16 marzo 2007 ha definito la procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme, fissando al 30 marzo il termine per l'invio delle domande. Una volta conclusa l'iscrizione, tuttavia, l'ente che intende procedere alla futura ripartizione del 5 per mille deve mettere in memoria un'altra scadenza: il **30 giugno 2007.** Entro tale data le

organizzazioni che rientrano nell'elenco curato dall'Agenzia delle Entrate dovranno inviare con raccomandata A.R., alla direzione regionale dell'Agenzia nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio fiscale, **una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** sottoscritta dal legale rappresentante e relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione all'elenco (che dovevano già sussistere all'atto dell'iscrizione). Va ricordato che il mancato rispetto di questo adempimento comporta la decadenza dal diritto di procedere alla ripartizione del 5 per mille.
La dichiarazione va spedita entro il 30 giugno 2007.

Fac-simile di autocertificazione per la comunicazione della persistenza dei requisiti per l'ammissione all'elenco dei soggetti beneficiari alla ripartizione del 5 per mille

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

Codice fiscale _____ nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'ente _____

in _____ via _____ codice fiscale _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 del DPR del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato DPR 445/00 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che per l'ente continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 1, comma 1234, della legge n. 296/06 per essere beneficiario del 5 per mille dell'IRPEF di cui suddetta legge.

Firma _____

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

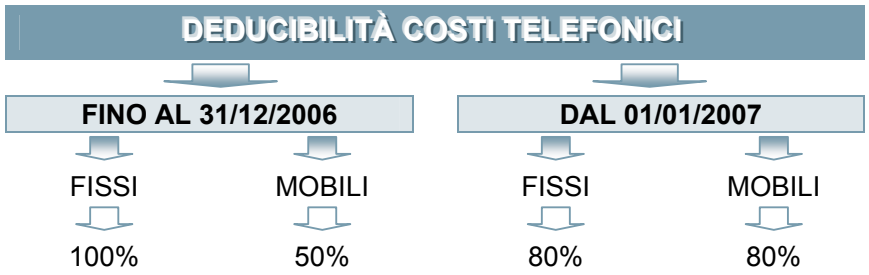
firma

LA RILEVAZIONE DELLE SPESE TELEFONICHE ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA

A partire dal periodo d'imposta 2007, la L. n.296/06[9] è intervenuta modificando il trattamento dei costi sostenuti per i telefoni aziendali. Tali modifiche hanno portato all'unificazione di trattamento, ai fini delle imposte sul reddito, dei costi sostenuti in relazione ai servizi di telecomunicazione fissa e mobile.
Al contrario, restano invariate le disposizioni che ne disciplinano il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Il trattamento dei costi su telefoni aziendali – Imposte dirette

I commi 401, 402 e 403 dell'art.1 della Finanziaria 2007 hanno modificato sia la percentuale di deducibilità sui costi di telefonia fissa sia la percentuale di deducibilità sui costi di telefonia mobile.
Tale variazione è stata operata attraverso la modifica degli artt.102 e 54 del Tuir, i quali sono collocati rispettivamente nel capo relativo ai redditi d'impresa e nel capo relativo ai redditi di lavoro autonomo.
Nella sostanza, sia i professionisti sia le imprese potranno portare in **deduzione** dal proprio reddito un ammontare pari all'**80% delle spese sostenute per i telefoni aziendali**.



È pertanto immediato notare che la deducibilità dei costi relativi ai telefoni fissi è stata ridotta dal 100% all'80%; per contro è stata aumentata la percentuale di deducibilità dei costi sui telefoni mobili dal 50 all'80%.
La deduzione dei costi riferiti ai telefoni aziendali, o del professionista, è ovviamente applicabile oltre che alle spese di acquisizione anche alle spese inerenti l'utilizzo.
Ne deriva che in sede di compilazione della **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta 2007 (Unico 2008) il contribuente dovrà procedere alla **ripresa fiscale** degli ammortamenti stanziati e delle spese telefoniche, per un importo **pari al 20% dei costi transitati a conto economico**.

Esempio

La Alfa Srl, società con esercizio coincidente con l'anno solare, sostiene nel corso del periodo d'imposta 2007 le seguenti spese:
- ⇨ € 500 per l'acquisto di un telefono *cordless*;
- ⇨ € 5.000 per utenze telefonia fissa;
- ⇨ € 4.000 per utenze telefonia mobile.

[9] Legge Finanziaria per l'anno 2007.

Nel caso proposto, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà procedere alla ripresa fiscale dei costi sostenuti nell'esercizio 2007:

IMPORTO SPESA	RIPRESA FISCALE UNICO 2008	RIPRESA FISCALE UNICO 2008	Δ RISPETTO UNICO 2007
500,00	20%	100,00	+ 100,00
5.000,00	20%	1.000,00	+ 1.000,00
4.000,00	20%	800,00	- 1.200,00
	RIPRESA FISCALE	**1.900,00**	**- 100,00**

Vale poi la pena di ricordare che in sede di compilazione degli **studi di settore** si dovrà tenere conto delle modifiche introdotte. Questo in quanto i **valori rilevanti** ai fini del calcolo della congruità del contribuente, e pertanto quelli che devono essere rilevati nello studio di settore, **sono quelli fiscali**.
Ricavando i valori dallo schema precedente, lo studio di settore dovrà tener conto di:

- € 400,00 (500 – 100), come valore da sommare alle altre immobilizzazioni iscritte in bilancio;
- € 7.200,00 (9.000 – 1.800), da indicare nei costi per acquisti di servizi.

Le **medesime regole** sono applicabili anche per le **spese di manutenzione** e per i **canoni di leasing o di noleggio**.
Al contrario, le **spese** riferibili agli **impianti telefonici istallati sui veicoli utilizzati dalle imprese di autotrasporto per il trasporto di merci restano interamente deducibili**, limitatamente ad un solo dispositivo per veicolo.
Da ultimo va rilevato che – ancorché la questione, nel silenzio del legislatore, non sia pacifica né sotto il profilo dottrinale né sotto quello giurisprudenziale – vi è chi[10] ha sostenuto che l'acquisto delle schede prepagate sia deducibile, nonostante su di esse non venga pagata la tassa di concessione governativa (in questo ambito la fattura è sicuramente il documento più idoneo a provare l'inerenza, in luogo della classica "scheda da grattare" acquistata dall'edicolante). Trattandosi di traffico relativo alla telefonia mobile la relativa Iva sarà detraibile nella misura del 50%.

Il trattamento dei costi su telefoni aziendali – IVA

Come già anticipato in premessa, **nessuna modifica** ha interessato il regime Iva applicabile alle operazioni attinenti i telefoni aziendali.
Il contribuente può quindi continuare a portare in **detrazione**:

- il **100%** dell'**Iva** assolta sugli acquisti di **telefoni fissi** e sui relativi consumi;
- il **50%** dell'**Iva** assolta sugli acquisti di **telefoni mobili** e sui relativi consumi.

Resta fermo che, in quest'ultima ipotesi, il 50% dell'Iva non detratta va capitalizzato nel costo e, pertanto, rileverà ai fini reddituali.

Rilevazioni contabili – alcuni casi pratici

Prima di procedere all'esposizione di alcuni casi pratici di rilevazione dei costi telefonici in contabilità pare opportuno segnalare che, nonostante la Finanziaria abbia fissato un'unica percentuale di deducibilità di tali costi, è comunque preferibile mantenere nel proprio piano dei conti due voci separate (telefonia mobile e telefonia fissa) se non altro per agevolare i controlli relativi alla corretta detrazione della relativa Iva. Tale distinzione può inoltre essere utile al fine di un efficiente monitoraggio dei costi aziendali.

[10] Questo a condizione che il costo sostenuto risulti adeguatamente documentato. R.M. n. 907-34177/04, Direzione Regionale del Veneto.

Esempio 1

La Beta Srl società con esercizio coincidente con l'anno solare, acquista in data 23/03/07 un telefono fisso per un importo pari ad Euro 200,00 + Iva. Si ipotizza a fine anno un ammortamento al 100% in quanto bene di valore inferiore a 516,46 Euro.

- **registrazione fattura**

23/03/07

Diversi	a	Debiti vs fornitori	240,00
Iva c/acquisti (100% detraibile)			40,00
Apparecchi telefonici fissi			200,00

- **rilevazione ammortamenti**

31/12/07

Diversi	a	F.do amm.to apparecchi telefonici fissi	200,00
Amm.to ordinario apparecchi telefonici fissi deducibili (80%)			160,00
Amm.to ordinario apparecchi telefonici fissi indeducibile (20%)			40,00

Esempio 2

La Beta Srl, società con esercizio coincidente con l'anno solare, riceve in data 23/03/07 una fattura per spese di telefonia fissa: importo pari ad Euro 2.000,00 + Iva.

- **registrazione fattura**

23/03/07

Diversi	a	Debiti vs fornitori	2.400,00
Iva c/acquisti (100% detraibile)			400,00
Spese telefonia fissa			2.000,00

Esempio 3

La Beta Srl, società con esercizio coincidente con l'anno solare, acquista in data 23/03/07 un telefono cellulare per un importo pari ad Euro 200,00 + Iva. Si ipotizza a fine anno un ammortamento al 100% in quanto bene di valore inferiore a 516,46 euro.

- **registrazione fattura**

23/03/07

Diversi	a	Debiti vs fornitori	240,00
Iva c/acquisti (50% detraibile)			20,00
Telefoni cellulari (50% Iva indetraibile capitalizzata)			220,00

➢ **rilevazione ammortamenti**

31/12/07

Diversi	a	F.do amm.to altri beni materiali	220,00
Amm.to ordinario telefoni cellulari deducibile (80%)			176,00
Amm.to ordinario telefoni cellulari indeducibile (20%)			44,00

IVA - La cessione di telefoni cellulari

L'operazione di cessione di un telefono cellulare presenta sotto il profilo Iva una caratteristica peculiare. Attesa la parziale indetraibilità all'acquisto nella misura del 50% (come già visto in precedenza), la normativa Iva prevede - in base al cosiddetto principio di "simmetria" - che anche il corrispettivo di cessione venga assoggettato ad Iva nella medesima misura, e cioè al 50%. La restante parte (50%) andrà considerata esclusa dalla base imponibile ai sensi dell'art.13 del DPR n.633/72.
L'individuazione della relativa disposizione all'interno del Decreto Iva (DPR n.633/72) non è peraltro agevole in quanto il co.3 dell'art.13 del citato decreto, nella sua versione attuale, richiama la fattispecie di cui alla "lett.e-*bis*), co.2 dell'art.19". E' agevole constatare che tale riferimento normativo oramai non esiste più dal 1998, in conseguenza delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.313/97. Tale riferimento deve oggi intendersi alla lett.g), co.1 dell'art.19-*bis*1 del DPR n.633/72 che risulta, peraltro, invariato nella sostanza.
Si procede ora alla rappresentazione contabile delle operazioni relative alla cessione del telefono cellulare.

Esempio

La Beta Srl, società con esercizio coincidente con l'anno solare, ha ceduto nel mese di febbraio 2007 un telefono cellulare acquistato al prezzo di Euro 500,00 + Iva e che al 31/12/2006 risultava interamente ammortizzato. Il prezzo di vendita ammonta ad Euro 300,00 + Iva.

Va, in *primis*, tenuto presente che il valore del bene iscritto tra le immobilizzazioni è pari ad Euro 550,00 in quanto il 50% dell'Iva indetraibile all'acquisto è stata capitalizzata nel relativo costo.
Nel corso dell'ammortamento, inoltre, le quote stanziate a Conto Economico sono state dedotte nella misura del 50% e, pertanto, complessivamente per Euro 275,00.
Di conseguenza, a seguito della vendita, la plusvalenza conseguita (pari al prezzo di vendita e cioè a 300 in quanto il valore residuo contabile è pari a zero) dovrà essere sottoposta a tassazione nella stessa misura in cui il valore del bene è stato dedotto e cioè al 50% (pari a 150 euro).

➢ **registrazione fattura di vendita**

15.02.07

Crediti vs clienti	a	Diversi	330,00
		Iva c/vendite	30,00
		Plusvalenza imponibile	150,00
		Plusvalenza non imponibile	150,00

➢ **eliminazione del bene**

15.02.07

F.do amm.to telefoni cellulari	a	Telefoni cellulari	550,00

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2007

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 maggio al 15 giugno 2007, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Martedì 15 Maggio

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Mercoledì 16 Maggio

- **Versamenti Iva**

Scade mercoledì **16 maggio,** unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile 2007 (codice tributo 6004) nonché il versamento riferito al primo trimestre 2007 (codice tributo 6031). Per questi ultimi contribuenti l'importo da versare deve essere maggiorato dell'1%.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 maggio 2007** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2006, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di effettuare il versamento rateale, devono versare la terza rata del conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099** e che devono essere applicati gli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 16 marzo.
La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti (dichiarazione in forma autonoma o unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 maggio** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento I rata contributi IVS 2007 Artigiani e Commercianti**

Scade il **16 maggio 2007** anche il termine per i versamenti relativi alla **I rata del contributo fisso IVS** dovuto all'Inps per il 2007 da parte di artigiani e commercianti.

- **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 maggio 2007** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di aprile, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di aprile relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre venerdì **16 maggio** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 maggio** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- **Versamento premio Inail**

Scade il prossimo **16 maggio 2007** il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail riferito al saldo 2006 e acconto 2007 e risultante dall'autoliquidazione per i soggetti che hanno deciso di effettuare il versamento rateale.

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati ovvero effettuati in misura ridotta lo scorso 16 aprile con sanzione ridotta del 3,75%.

Lunedì 21 Maggio

- **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di aprile**

Il **21 maggio 2007** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Versamento contributi Enasarco**

Scade sempre il **21 maggio 2007** il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al primo trimestre 2007, relativi agli agenti e rappresentanti.

- **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade il **21 maggio 2007** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Venerdì 25 Maggio

- Versamento della rata mensile dei contributi Empaia dovuti per gli impiegati agricoli.

Mercoledì 30 Maggio

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/05/2007. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

Giovedì 31 Maggio

- **Presentazione del modello EMens**

Scade il **31 maggio** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese precedente.

- **Società non operative delibera di scioglimento o trasformazione agevolata**

Le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta, possono beneficiare delle disposizioni sullo scioglimento agevolato introdotte con la Finanziaria 2007. In tal caso è necessario che la delibera di scioglimento, ovvero quella di trasformazione in società semplice, sia adottata entro il 31 maggio 2007. Si ricorda che la disposizione di legge prevede, inoltre, che sia richiesta la cancellazione dal registro imprese entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione. Possono beneficiare delle disposizioni sullo scioglimento o trasformazione agevolata le società nelle quali siano soci solo persone fisiche.

- Termine ultimo per presentare al C.A.F. il Modello 730 e la busta contenente la scelta della destinazione dell'otto o del cinque per mille dell'Irpef.

Venerdì 15 Giugno

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

BONUS ENERGIA
PER CHI, PER COSA, COME ACCEDERVI

PREMESSA

La Finanziaria per il 2007 ha previsto una serie di interventi piuttosto ampia a favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano investimenti volti a ridurre il consumo energetico, diffusamente denominati *bonus energia.* Si tratta di una detrazione riconosciuta a fronte delle spese sostenute per:

- la riqualificazione energetica degli edifici;
- l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Le fonti normative, al momento in cui si scrive, sono due:

- la Finanziaria per il 2007;
- il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2007.

SOGGETTI BENEFICIARI

La detrazione **spetta a tutti i contribuenti**, persone fisiche, professionisti, società ed imprese, che sostengono costi per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, così come più oltre dettagliati.

Occorre tener presente che, qualora gli interventi vengano eseguiti mediante **contratti di locazione finanziaria,** la detrazione competerà all'utilizzatore e verrà determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Un'ipotesi particolare può riguardare le **spese sostenute da un soggetto diverso dal proprietario**, fuori dal caso di un contratto di leasing. Può essere il caso di un coniuge che sostiene spese di riqualificazione energetica su un edificio di proprietà dell'altro coniuge che non possiede reddito sufficiente per farvi fronte. In questo caso, poiché i soggetti ammissibili alla detrazione sono quelli che sostengono materialmente le spese per l'esecuzione degli interventi ammessi, sarà il coniuge pagante a poter beneficiare della relativa detrazione.

SPESE AMMESSE AD AGEVOLAZIONE

Le tipologie di spesa ammissibili sono diverse a seconda del tipo di intervento. Vediamo nel dettaglio.

- ***Interventi di riqualificazione energetica***

 Sulla base di quanto stabilito dal co.344 dell'art.1 della Finanziaria per il 2007, sono ammissibili alla presente agevolazione, le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori specificati nell'allegato C del decreto ministeriale del 19/02/07.

Come chiarito dall'Enea, possono rientrare in questa categoria di investimenti anche gli impianti di riscaldamento a biomasse (legna), gli impianti geotermici e gli altri tipi di impianti, purché rispettino il parametro di prestazione energetica richiesto.

- ***Interventi sull'involucro di edifici esistenti***

Sulla base di quanto stabilito dal co.345 dell'art.1 della Finanziaria per il 2007, sono ammissibili alla presente agevolazione, le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su:

- edifici esistenti;
- unità immobiliari;

riguardanti:

- strutture opache verticali;
- strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);
- finestre comprensive di infissi;

delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, della Tabella allegata al decreto ministeriale del 19/02/07.

La detrazione spetterà in particolare a fronte delle spese relative a:

- interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
 a. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti e di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 b. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso e dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

Sono inoltre ammissibili i costi per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione di tali interventi, compreso quelli sostenuti per la redazione dell'"attestato energetico".

- ***Interventi di installazione di pannelli solari***

Sulla base di quanto stabilito dal co.346 dell'art.1 della Finanziaria per il 2007, sono ammissibili alla presente agevolazione, le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per:

- usi domestici;
- usi industriali;

e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in:

- piscine;
- strutture sportive;
- case di ricovero e cura;
- istituti scolastici;
- università.

È bene tener presente che il co.1 dell'art.2 del decreto ministeriale 19/02/07 consente di accedere alla detrazione in discorso, limitatamente agli edifici esistenti, sebbene il co.346 dell'art.1 della Finanziaria per il 2007 (che ne ha previsto l'attivazione) ed il co.4 dell'art.1 dello stesso decreto ministeriale del 19/02/07, non propongono una distinzione tra edifici nuovi ed esistenti. In merito, anche i Funzionari Enea preposti all'analisi della normativa sono in attesa di ricevere chiarimenti dal competente Ministero.

Anche in questa circostanza sono ammissibili i costi per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione di tali interventi, compreso il costo per la redazione dell'"attestato energetico".

- ***Interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale***

 Sono ammissibili le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

 La detrazione spetterà in particolare a fronte delle spese relative ad interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:

 - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
 - smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Rientra nell'ambito degli interventi ammessi anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

 È invece escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

 Sono ammissibili i costi per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi ammessi, compresi i costi per la redazione dell'"attestato energetico".

DETRAZIONE RICONOSCIUTA

Di seguito si descrive l'entità della detrazione riconosciuta, per ciascun intervento, nonché i tempi entro cui poterne beneficiare.

Tipologia di intervento	Comma Finanziaria	% di detrazione	Valore massimo della detrazione	Periodo in cui occorre ripartire la detrazione
Riqualificazione energetica	344	55%	100.000,00 euro	Tre quote annuali di pari importo
Interventi sull'involucro di edifici esistenti	345	55%	60.000,00 euro	Tre quote annuali di pari importo
Installazione di pannelli solari	346	55%	60.000,00 euro	Tre quote annuali di pari importo
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	347	55%	30.000,00 euro	Tre quote annuali di pari importo

Tale detrazione non sarà cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per gli stessi interventi. Ciò non toglie che, a fronte di un programma di interventi ampio che contempli anche, ma non solo, lavori volti alla riqualificazione energetica, colui che sostiene tali spese possa accedere alla detrazione del 55% a fronte dei lavori di riqualificazione energetica ed alla detrazione del 36% per i lavori di manutenzione straordinaria che rispondano ai requisiti richiesti per la sua attivazione.

ADEMPIMENTI NECESSARI PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE

Non occorre inviare alcuna domanda preventiva per accedere a tale agevolazione; è **richiesto l'inoltro di una serie di documenti, diversi a seconda del tipo di interventi effettuati, al**

termine dei lavori, indipendentemente che il soggetto che abbia sostenuto la spesa sia persona fisica o persona giuridica.
Il termine ultimo entro cui occorre inviare la documentazione che si dirà subito a seguire è così stato stabilito: 60 giorni dal termine dei lavori ed in ogni caso non oltre il 29 febbraio 2008, tenendo presente che il concetto di "fine lavori" non è stato esplicitamente definito né dalla Finanziaria per il 2007, né dal decreto ministeriale del 19/02/07, lasciando, per ora, al richiedente l'agevolazione la scelta dell'identificazione puntuale di questo momento.
Nella tabella seguente si riassumono i documenti che occorre raccogliere e quelli che occorre trasmettere all'Enea, intervento per intervento, al fine dell'ottenimento dell'agevolazione in discorso.

Tipologia di intervento	Documenti da acquisire	Documenti da trasmettere all'ENEA
Riqualificazione energetica **Interventi sull'involucro di edifici esistenti** **Installazione di pannelli solari** **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale**	a) **Asseverazione di un tecnico abilitato** che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti dal D.M. 19/02/07 b) Copia dell'**attestato di certificazione energetica**, ovvero copia dell'**attestato di qualificazione energetica**, in assenza delle procedure regionali, provinciali o comunali. c) **Fatture o ricevute fiscali** comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. d) **Pagamenti**: il pagamento delle spese sostenute deve avvenire mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di P.Iva o C.F. del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico. e) Copia della **Delibera Assembleare e della tabella millesimale** di ripartizione delle spese, se l'investimento è effettuato su parti comuni di cui all'art.1117 c.c. f) **Consenso all'esecuzione dei lavori**, se i lavori sono effettuati dal detentore. g) **Ricevuta dell'invio della documentazione effettuato all'Enea**.	a) Copia dell'**attestato di certificazione energetica,** ovvero copia dell'**attestato di qualificazione energetica**, in assenza delle procedure regionali, provinciali o comunali. b) **Scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, secondo lo schema riportato nell'Allegato E del D.M. 19/02/07.

Il **tecnico abilitato** che rilascia l'attestato di certificazione energetica ovvero di qualificazione energetica può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti dal decreto ministeriale del 19/02/07. Dovrà in particolare essere un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli Ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai Collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.
La **trasmissione dei documenti all'Enea** può essere effettuata alternativamente:

- attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007, ottenendo ricevuta informatica;
- a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, indirizzando il tutto ad:

Enea, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
via Anguillarese 301
00123 - Santa Maria di Galeria (Roma)
specificando come riferimento: ***Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica.***

Ne consegue che, chi abbia già concluso i lavori prima del 30 aprile 2007, potrà provvedere all'invio della documentazione mediante spedizione postale.